

Disegno di legge concernente "Norme urgenti in materia di agricoltura".

## **RELAZIONE**

Articolo 1 (Credito in agricoltura)

La norma prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura destinato alle aziende di produzione primaria operanti nel territorio della Sardegna.

Il perdurare della situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale sta determinando una sempre crescente difficoltà delle imprese a reperire risorse finanziarie presso le banche e un forte peggioramento delle condizioni di accesso al credito, in particolare per le imprese del settore agricolo, considerate dal sistema bancario ad alto rischio di insolvenza.

In tale contesto l'istituzione di un fondo per la concessione di piccoli prestiti a tasso agevolato per iniziative inerenti il settore primario, rappresenta un importante strumento in grado di ridurre il costo delle operazioni di finanziamento e, nel contempo, migliorare la competitività dell'apparato economico agricolo regionale.

La definizione delle procedure di attuazione della presente norma e le modalità di funzionamento del fondo saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto sarà sottoposto all'approvazione della Commissione Europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Al fine di affrontare le emergenze del settore agricolo sono previste diverse tipologie di intervento quali: la riduzione degli oneri relativi al credito, il consolidamento delle passività onerose derivanti da investimenti aziendali, misure di accesso al credito.

Il fondo di rotazione da istituirsi presso la SFIRS, con una dotazione per l'annualità 2013 quantificata in € 15.072.768,49 consentirà di reintegrare il capitale di spesa, tramite il rientro delle rate di finanziamento, da utilizzarsi per finanziare nuovi programmi di intervento.

Alla dotazione finanziaria del fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura, concorrono le risorse rinvenute nei capitoli sotto riportati, già precedentemente assegnate, che saranno rimodulate per essere destinate all'intervento in argomento:

1



- — € 4.603.768,49 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'art 5 della legge regionale n. 15/2010 sul capitolo SC06.1028 e €. 1.673.000 sul capitolo SC06.1029 UPB S06.04.009;
- € 1.796.000 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'art 8 della legge regionale n. 15/2010 capitolo SC06.1088 - UPB SC06.04.013;
- 4.000.000 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'art 19 della legge regionale n. 15/2010 sul capitolo SC06.0948 - UPB S06.04.005;
- € 3.000.000 già impegnati a favore di ARGEA per le finalità stabilite dall'art. 23 della legge regionale n. 15/2010 sul capitolo SC06.0949 - UPB S06.04.005.

Si ritiene di recuperare e riprogrammare tali risorse al fine di finanziare una misura in grado di sostenere le imprese agricole in questo particolare contesto socio-economico.

Tale articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2 (Finanziamento interventi di accesso al credito)

L'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, stabiliva che le risorse del fondo gestito da ISMEA per l'attuazione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006 fossero destinate all'attuazione degli interventi di ricambio generazionale in agricoltura di cui al regime di aiuti n. XA 259/09, denominato "Agevolazioni per l'inserimento in agricoltura", registrato da ISMEA presso la Commissione europea. In considerazione dei modesti risultati ottenuti da tale intervento, a fronte di una cospicua dotazione finanziaria, con questa norma si stabilisce che a tale azione sia destinata la somma di euro 3.000.000 e che la restante parte della disponibilità sia destinata al finanziamento di interventi di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna nel settore della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione.

Articolo 3 (Salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà)

Si prevede l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine delle imprese agricole di produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che consenta alle stesse di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie.

La definizione delle procedure di attuazione della presente norma e le modalità di funzionamento del fondo saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto sarà



sottoposto all'approvazione della Commissione Europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Per la realizzazione dell'intervento è stimata una spesa pari a € 7.000.000 per l'anno 2013, ai quali si farà fronte:

- quanto a € 4.000.000 sulle somme disposte dalla L.R. n. 2/2007, art. 21, comma 4, sul cap.
   SC06.0011 UPB S06.01.002 impegnate ed erogate ad ARGEA Sardegna;
- quanto a € 3.000.000 sulle somme disposte dalla LR. n. 3/2008, art. 7, comma 4, sul cap.
   SC06.0011 UPB S06.01.002 impegnate a favore di ARGEA Sardegna.

Articolo 4 (Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale e agli enti locali)

La norme è diretta a superare le difficoltà incontrate dai GAL e dagli enti locali nell'attuazione di alcune misure del PSR 2007-2013.

Alcuni problemi riscontrati dai GAL e dagli enti locali derivano dalle tipologie di "Investimenti" definite dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006, le sole per le quali il successivo articolo 56 prevede la possibilità di concedere anticipazioni ai beneficiari fino al 50 per cento del contributo pubblico.

Ciò comporta l'esclusione dalla possibilità di ottenere un'anticipazione per tutti i beneficiari delle seguenti misure:

- a) misure attuate con bando GAL con beneficiari gli enti locali:
  - misura 321, azione 1 "Servizi sociali", azione 2 "Interventi a sostegno dell'attività didattica,
     culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale", azione 3 "Servizi ambientali";
- b) misure attuate con bando regionale e con beneficiari i 13 GAL:
  - misura 413 "azioni di sistema";
  - misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale";
- c) misure con bando regionale e con beneficiari gli enti locali:
  - misura 323, azione 1, sotto-azione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale-Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000".

Si evidenzia che:



- i GAL non dispongono di risorse proprie: usufruiscono solo dei rimborsi per le spese di gestione riconducibili allo svolgimento delle proprie funzioni a valere sulla misura 431 del programma;
- è noto che i finanziamenti a favore degli enti locali negli ultimi anni hanno subito una rilevante riduzione. Tale situazione pesa soprattutto sui 281 comuni dell'area Leader di cui 229 risultano classificati in stato di malessere demografico grave, gravissimo, precario (68,74 per cento dei Comuni sardi con densità di 28 ab/Kmq, identificabili con le sigle C1 e D1).

Con questa norma si vuole dare ai GAL e agli enti locali la possibilità di usufruire delle anticipazioni regionali per poter attuare i progetti finanziabili mediante le misure sopra elencate.

Il costo di tale operazione per la Regione è sostanzialmente pari a zero in quanto sia i GAL sia gli enti locali provvederanno a restituire le somme ricevute a seguito del rimborso delle spese effettuate da parte dell'organismo pagatore AGEA.

Al fine di semplificare almeno in parte le procedure, l'articolo prevede che l'Amministrazione regionale possa recuperare le anticipazioni degli enti locali mediante conguaglio a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, a seguito dei rimborsi effettuati a favore degli enti locali stessi dall'organismo pagatore AGEA.

Articolo 5 (Finanziamento misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale)

Si prevede un finanziamento con fondi esclusivamente regionali della Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale che sostiene l'insediamento dei giovani agricoltori attraverso l'erogazione di un premio unico.

Articolo 6 (Assistenza tecnica in zootecnia)

Con questa disposizione è prevista l'estensione dell'aiuto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, fino al 31 dicembre 2015.

Inoltre, vengono soppressi i contributi a favore dell'ARA per il coordinamento delle APA e viene precisato che i servizi di assistenza tecnica devono essere svolti a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.

L'aiuto verrà erogato dall'Agenzia Laore Sardegna con le risorse presenti nel proprio bilancio.



Articolo 7 (Sostituzione comma 4-bis dell'articolo 5 della L.R. n. 6/2008)

Il comma così modificato consente di integrare il contributo conferito ai consorzi di bonifica prevedendo, nella versione proposta, che il finanziamento regionale concorra oltre alle spese per la gestione degli impianti consortili anche ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica. Viene inoltre incrementata la percentuale massima di contribuzione che viene elevata dal 40 al 60 per cento. La norma rimanda all'organo esecutivo, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, la definizione dei criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare. La ratio della legge è da rinvenirsi nella volontà di contribuire con maggiore incidenza alle spese di gestione e coprire in parte i costi riguardanti l'attività istituzionale al fine di ridurre il carico impositivo gravante sui consorziati in una situazione di forte crisi dell'intero settore agricolo in modo da promuovere la ripresa del comparto.